

N. R.G. 4469/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **4469/2016** promossa da:

VILLA MARIO, LE ROSE FRANCESCO, VALSECCHI PAOLO, SOLA WILLIAM, BOIOCCHI GABRIELE E NAVA EMANUELE, difesi e rappresentati dall'avv. Enrico Della Capanna e dall'avv. Gianni Franzoni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro Gabriele Roveda;

- parte attrice -

nei confronti di:

SOCIETA' ITALIANA PRO SEGUGIO "L. ZACCHETTI", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Baudino Bessone, dall'avv. Marco Baudino Bessone e dall'avv. Paolo Vinzia, presso lo studio del quale ha eletto domicilio;

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

“La difesa degli attori, ribadito il contenuto di tutte le domande, difese, deduzioni ed argomentazioni sino ad ora spiegate in giudizio, chiede che l'adito Giudice Voglia rimettere la causa in istruttoria, al fine di assumere tutte le prove costituenti già dedotte nelle depositate memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ed al fine di disporre, come già richiesto in dette memorie, tutti gli ordini di esibizione formulati nei confronti di S.I.P.S., ribadendo l'eccezione d'incapacità a testimoniare dell'Avv. Artemio Spezia, a mente dell'art. 246 c.p.c., così come già formulata all'udienza dell'11 maggio 2018.

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di non rimettere la causa in istruttoria, gli attori insistono per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, disattesa ogni diversa e contraria istanza: **In via istruttoria***



- rimettere la causa in istruttoria per assumere le prove per interpellò e per testi già dedotte nelle depositate memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed al fine di disporre, come già avanzato in dette memorie, i chiesti ordini di esibizione formulati nei confronti di S.I.P.S..

NEL MERITO

In via principale

- accertare e dichiarare che l'Avv. Artemio Spezia non è mai stato investito, da organo di S.I.P.S. a ciò legittimato, di specifico potere, in virtù del quale potesse deliberare in ordine all'ammissibilità delle liste elettorali presentate dai soci S.I.P.S. per l'elezione del Consiglio Nazionale indetta per il 30 aprile 2016 e, conseguentemente;

- annullare, a mente dell'art. 23 c.c., la delibera presa in data 9 aprile 2016 dal Consiglio Nazionale S.I.P.S., con la quale l'Avv. Artemio Spezia è stato nominato quale unico soggetto deputato a deliberare in ordine all'ammissibilità delle presentate liste elettorali, in quanto chiaramente in contrasto con le disposizioni statutarie S.I.P.S., che non legittimano il trasferimento di detta competenza e l'esercizio dei relativi poteri a soggetto terzo rispetto agli organi amministrativi di detta associazione e, conseguentemente;

- dichiarare inesistente e/o nulla la delibera presa in data 13-14 aprile 2016 dall'Avv. Artemio Spezia in virtù della quale la lista elettorale "Villa Mario – La voce del segugio" è stata esclusa dalla competizione indetta nel 2016 per l'elezione del Consiglio Nazionale S.I.P.S., in quanto presa da soggetto non costituente organo amministrativo di S.I.P.S., e comunque non legittimato a decidere su detto ambito specifico e, conseguentemente;

- annullare, sempre a mente dell'art. 23 c.c., la deliberazione presa dell'apposita assemblea dei Presidenti delle Sezioni Provinciali S.I.P.S., con la quale si è dato atto della corretta elezione dei nuovi n. 14 consiglieri del Consiglio Nazionale S.I.P.S., risultando contraria ai principi statutarie S.I.P.S., considerando anche il fatto che trova presupposto e fondamento nella mancata rimozione delle predette illegittime delibere prese dal Consiglio Nazionale S.I.P.S. e dall'Avv. Spezia.

In via subordinata

- accertare e dichiarare che, stante l'intervenuta disapplicazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto S.I.P.S. e sulla scorta di corretta applicazione degli artt. 8, 10 e 12 dello stesso Statuto S.I.P.S., per acquisire la qualità di socio S.I.P.S. basta aver pagato, rispetto al singolo anno di competenza, la quota associativa ed avere ottenuto il rilascio di regolare tessera E.N.C.I. da parte di organo S.I.P.S. a ciò legittimato, quale ad esempio il Consiglio provinciale S.I.P.S. competente per territorio;

- accertare e dichiarare che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio Nazionale S.I.P.S., possono essere presentate solo da soci S.I.P.S.;

- accertare e dichiarare che la lista elettorale "Villa Mario – La voce del segugio" è stata presentata a fronte della sottoscrizione di oltre n. 500 soci effettivi di S.I.P.S., in quanto soggetti tutti titolari di regolare tessera E.N.C.I. rilasciata dal competente Consiglio provinciale S.I.P.S.; - accertare e dichiarare che la lista "Villa Mario – La voce del segugio", nonostante il fatto che la Sezione III del Regolamento Attuativo S.I.P.S. disponga che le liste elettorali debbano essere presentate da almeno n. 500 soci, è stata esclusa dalla contesa elettorale relativa all'elezione del Consiglio Nazionale S.I.P.S. indetta per il 30 aprile 2016 e, conseguentemente;

- annullare, a mente dell'art. 23 c.c., la decisione presa in data 13-14 aprile 2016 dall'Avv. Spezia, avente ad oggetto l'esclusione della lista elettorale "Villa Mario – La voce del segugio", in quanto comunque contraria ai principi statutarie S.I.P.S. disciplinanti l'assunzione della qualità di socio S.I.P.S. e l'esercizio del diritto dei soci S.I.P.S. a presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio Nazionale, nonché la conseguente deliberazione da parte dell'apposita assemblea dei Presidenti delle Sezioni Provinciali S.I.P.S., con la quale si è dato atto della legittima elezione dei nuovi n. 14 consiglieri del Consiglio Nazionale S.I.P.S., risultando



contraria ai principi statutarî S.I.P.S., considerando anche il fatto che trova presupposto e fondamento nella mancata rimozione della predetta illegittima delibera presa dall'Avv. Spezia.

Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.

Conclusioni di parte convenuta

“Contestato tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato;

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previa ammissione alla prova contraria nel denegato caso di ammissione

delle istanze istruttorie ex adverso formulate;

Voglia il Tribunale Ill.mo

Confermare l'ordinanza in data 7 maggio 2017, che ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. della delibera dell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni provinciali SIPS in data 30 aprile 2016;

Respingere le avversarie domande poichè infondate ed assolvere la conchiudente dalle medesime.

Con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.”

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Villa Mario, Le Rose Francesco, Valsecchi Paolo, Sola William, Boiocchi Gabriele e Nava Emanuele hanno convenuto in giudizio la Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” (S.I.P.S.) al fine di ottenere l'annullamento 1) della delibera del 09.04.2016 con la quale il Consiglio Nazionale S.I.P.S. ha nominato l'avv. Artemio Spezia quale soggetto deputato a deliberare in ordine all'ammissibilità delle liste elettorali per l'elezione dei nuovi consiglieri del Consiglio Nazionale S.I.P.S.; 2) della delibera assunta in data 13-14 aprile 2016 con la quale l'avv. Artemio Spezia ha escluso la lista elettorale “Villa Mario – La voce del segugio” dalla competizione per l'elezione del Consiglio Nazionale S.I.P.S.; 3) della deliberazione dell'assemblea dei Presidenti delle Sezioni Provinciali S.I.P.S., con la quale si è dato atto dell'elezione dei nuovi 14 consiglieri del Consiglio Nazionale S.I.P.S.

Parte attrice lamenta che il Consiglio Nazionale S.I.P.S avrebbe agito in aperta violazione delle disposizioni statutarie delegando ad un soggetto terzo (l'avv. Spezia) una funzione (la verifica della regolarità formale delle liste elettorali) di esclusiva competenza dello stesso Consiglio Nazionale. Più specificatamente, l'annullabilità dei menzionati provvedimenti discenderebbe dall'art. 23 dello Statuto S.I.P.S. che prevede che “*il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare gli scopi statutarî in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale*”, dalla Sezione III del Regolamento di attuazione dello Statuto



secondo cui “15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Presidenti Provinciali, viene verificata la regolarità delle liste e la eleggibilità dei candidati?” e dall’art. 24 dello Statuto che dispone che “il consiglio provvede altresì, alla nomina di tre vice presidenti della società, di un segretario e di un tesoriere. Essi formeranno un Consiglio nazionale e prenderanno tutti quei provvedimenti urgenti e necessari che si presentassero per il buon funzionamento della S.I.P.S.”. In altri termini, a parere degli attori le menzionate disposizioni attribuirebbero inequivocabilmente all’organo amministrativo la competenza a verificare la regolarità delle liste elettorali, competenza non delegabile a soggetti terzi stante il silenzio dello Statuto.

Secondariamente, parte attrice deduce che, anche qualora venisse ritenuta legittima la delega concessa dal Consiglio Nazionale all’avv. Spezia, la delibera di esclusione della lista elettorale “Villa Mario – La voce del segugio” sarebbe comunque illegittima poiché adottata in violazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di S.I.P.S. In particolare, l’avv. Spezia avrebbe erroneamente decretato l’invalidità di 96 delle 532 sottoscrizioni della lista elettorale in oggetto rilevando che una parte di esse è riconducibile a soggetti al tempo privi dello status di soci.

A tal proposito, parte attrice deduce che la procedura di ammissione dei soci, così come disciplinata dagli artt. 4 e 6 dello Statuto¹, non è mai stata applicata, essendo caduta di fatto in desuetudine; pertanto, in forza dell’art. 10 dello Statuto² affinché il socio possa esercitare i propri diritti è sufficiente che costui abbia tempestivamente provveduto al pagamento della quota sociale e sia, perciò, divenuto titolare di tessera emessa dall’E.N.C.I.

La Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

2. L’interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari fornita dagli attori non è persuasiva: pertanto, le domande formulate non sono meritevoli di accoglimento.

2.1. A tal proposito, giova richiamare, da un lato, l’art. 36 c.c. che rimette agli accordi degli associati la regolamentazione dell’ordinamento interno e dell’amministrazione delle associazioni non riconosciute, dall’altro lato, gli artt. 1362 c.c. e ss che dettano la disciplina in materia di interpretazione dei contratti.

¹ Art. 4 “Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze da segugio, e la cui domanda di associazione sia stata presentata ed accettata nei modi previsti dal presente statuto”;

Art. 6 “Per acquistare la qualità di associato della SIPS è necessario avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla sottoscrizione dei due soci presentatori ed indirizzata al presidente. [...]. Sull’esito di ciascuna domanda decide entro 60 giorni il consiglio, previa acquisizione del parere del Presidente Provinciale della Sezione competente [...]”.

² Ar. 10 “L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso”.



Quanto all'art. 36 c.c. l'esiguità del dato normativo relativamente alle associazioni non riconosciute lascia ampio spazio all'autoregolamentazione dei privati. Il legislatore ha infatti inteso creare una categoria associativa dominata dal principio della libertà contrattuale e funzionale, fermi alcuni tratti minimi dell'ente associativo. La giurisprudenza prevalente è di fatti concorde nel riconoscere una identità strutturale tra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute tale per cui le norme dettate per le associazioni riconosciute sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute per tutto ciò che prescinda dal fatto della presenza o meno del riconoscimento. Tale affermazione reca delle conseguenze importanti in quanto gli accordi degli associati non rappresentano la fonte esclusiva e primaria dell'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute. Pertanto, sotto il piano strutturale, gli amministratori e l'assemblea andranno considerati come organi necessari anche nelle associazioni non riconosciute e il loro funzionamento dovrà essere necessariamente ispirato al metodo collegiale ed al principio maggioritario.

Ciò premesso, giova evidenziare che l'ordinamento non impone agli enti (riconosciuti e non) di munirsi necessariamente di un organo specificatamente preposto alla verifica della regolarità delle elezioni dei componenti degli organi associativi né impone che tali poteri siano riconosciuti, nel silenzio delle disposizioni statutarie e regolamentari, all'organo amministrativo.

L'ampia libertà di regolamentazione dei rapporti interni all'associazione non riconosciuta, se da un lato sottrae questi enti ad un rigido controllo statale, non implica tuttavia che l'autonomia negoziale di cui all'art. 36 c.c. si sottragga al limite delle norme imperative ed inderogabili poste dall'ordinamento a protezione di interessi pubblici o diritti individuali inviolabili. Trattasi di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 36 c.c., ricavabile dall'art. 18 Cost. che protegge la libertà di associazione anche sotto il profilo del diritto soggettivo di ogni associato a partecipare alla vita associativa in piena uguaglianza con gli altri associati e dall'art. 2 Cost. che assicura protezione all'individuo sia come singolo sia «*nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*». Pertanto, anche con riferimento alle associazioni non riconosciute trovano applicazione i principi di democraticità e di uguaglianza nella partecipazione alla vita associativa, con riconoscimento in capo al giudice del potere di valutare l'operato degli organi interni all'ente collettivo per garantire i diritti inviolabili degli associati e censurare ogni comportamento in contrasto con norme di rango primario.

Ebbene, nella fattispecie, parte attrice invoca la violazione del diritto ad un corretto ed imparziale svolgimento della competizione elettorale in considerazione della mancata espressa individuazione di uno specifico organo deputato a verificare l'ammissibilità e regolarità delle



liste elettorali (con conseguente riconoscimento implicito di detto potere al Consiglio Nazionale S.I.P.S.), così come della mancata puntuale indicazione dei principi e delle procedure da applicarsi durante detta verifica.

Allo scopo di accertare la sussistenza delle menzionate violazioni occorre esaminare la disciplina statutaria e regolamentare S.I.P.S. alla luce degli art. 1362 s.s. c.c. che vincolano l'attività dell'interprete nell'attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale. L'applicazione della menzionata disciplina agli statuti e agli atti costitutivi delle associazioni non riconosciute è ormai condivisa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ne valorizza la natura di atti che esprimono l'autonomia negoziale nell'ambito associativo.

Come noto, i criteri di ermeneutica contrattuale sono rivolti all'individuazione dell'effettivo contenuto dell'intenzione dei contraenti e non possono giustificare né una dilatazione della portata dei patti negoziali, con l'introduzione di diritti ed obblighi diversi da quelli con essi contemplati, né l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, nemmeno se questo adeguamento sia astrattamente idoneo a contemperare i loro interessi (Cass. n. 2293/2003).

Ciò premesso, il Tribunale ritiene non condivisibile l'interpretazione proposta da parte attrice, la quale fa discendere dalla mancata specifica individuazione di un organo con poteri in materia elettorale l'attribuzione implicito di dette competenze inderogabili all'organo amministrativo, ovvero al Consiglio Nazionale.

Detto automatismo interpretativo è in evidente contrasto con la logica restrittiva dell'art. 1364 c.c. il quale stabilisce che se il contratto usa espressioni generali, esso copre soltanto *“gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrarre”* e con l'art. 1363 c.c. che pone il criterio della c.d. interpretazione sistematica disponendo che *“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”*.

L'art. 23 dello Statuto riconosce al Consiglio nazionale *“il compito di attuare gli scopi statutari”* nonché la responsabilità *“dell'amministrazione sociale”*, ovvero per gli atti strettamente funzionali alla gestione dell'ente collettivo, tra i quali non rientra – in assenza di una specifica previsione – anche la gestione delle procedure elettorali relative agli organi associativi, attività che esula dai normali poteri gestori dell'organo amministrativo.

Altresì deve escludersi che la verifica delle liste elettorali sia riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 24 dello Statuto che attribuisce al consiglio esecutivo, nominato in senso al Consiglio nazionale, la competenza per *“tutti quei provvedimenti urgenti e necessari che si presentassero per il buon*



funzionamento della S.I.P.S.”; la disposizione in oggetto delega infatti il consiglio esecutivo esclusivamente all’assunzione di determinazioni aventi carattere di necessità ed urgenza per l’amministrazione della società.

La Sezione III del regolamento di attuazione si poi limita ad affermare in tema di elezioni del Consiglio nazionale che *“15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Presidenti Provinciali, viene verificata la regolarità della liste e la eleggibilità dei candidati”* senza nulla specificare circa il soggetto deputato alla verifica in oggetto e le procedure da seguirsi.

Da ultimo, giova richiamare l’art. 1 dello Statuto il quale stabilisce che la S.I.P.S. *“è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine [...]”*.

Ebbene, nel vuoto normativo dello Statuto e/o del Regolamento di attuazione S.I.P.S. nonché in presenza di dubbi circa la loro portata interpretativa, soccorre la disciplina statutaria dell’E.N.C.I. la quale fornisce utili criteri ermeneutici.

L’art. 12.5 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale E.N.C.I. in punto di controllo della regolarità delle liste dei candidati all’elezione del Consiglio Direttivo prevede che *“non meno di trenta giorni prima dell’Assemblea, verificata a cura degli uffici dell’E.N.C.I. la regolare presentazione delle liste e l’eleggibilità dei singoli candidati, tutte le liste ammesse e i relativi programmi vengono pubblicati sull’organo dell’E.N.C.I. e sul suo sito web [...]”*: in altri termini, l’E.N.C.I., associazione a cui è affiliata la S.I.P.S., affida la verifica delle liste elettorali al personale addetto ai propri uffici amministrativi. Conseguentemente, un’analoga modalità operativa deve ritenersi legittima anche nell’ambito delle elezioni dell’organo amministrativo della S.I.P.S.

Il Consiglio Nazionale della S.I.P.S. ha quindi operato correttamente quando con delibera del 09.04.2016, assunta all’unanimità, ha delegato all’avv. Spezia la verifica della regolarità delle liste elettorali *“al fine di una certa e sicura interpretazione dello statuto”*.

Inoltre, pur in assenza di una specifica regolamentazione statutaria sul punto, nella fattispecie deve ritenersi che il Collegio Nazionale e l’avv. Spezia abbiano operato nel rispetto dei principi di democraticità e di imparzialità dal momento che: 1) le operazioni di verifica si sono svolte sotto la supervisione di un soggetto *super partes*, delegato allo svolgimento di un’attività meramente formale, finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle liste elettorali (cfr Sezione III del regolamento di attuazione dello Statuto *“l’elezione avviene sulla base di liste presentata da: almeno 500 soci; almeno 10 consigli Provinciali, in carica e riconosciuti dalla S.I.P.S.”*), con l’esclusione di qualsiasi potere di natura amministrativa o comunque connotato



da profili di discrezionalità (il controllo dell'avv. Spezia si è infatti limitato ad un mero raffronto tra i nominativi dei sottoscrittori delle liste e i dati forniti dall'ufficio della S.I.P.S., aventi ad oggetto lo status di socio dei sottoscrittori, l'anzianità della loro associazione e la regolarità dei pagamenti delle quote sociali);

2) dette operazioni di verifica si sono svolte nel contraddittorio delle parti, essendo stata garantita la partecipazione attiva di rappresentanti per entrambe le liste iscritte.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni svolte, va confermata la legittimità della delibera del 09.04.2016 con la quale il Consiglio Nazionale ha delegato ad un soggetto terzo la verifica dell'ammissibilità delle liste elettorali presentate dai soci S.I.P.S..

2.3. In via subordinata, parte attrice deduce che l'avv. Spezia avrebbe illegittimamente ritenuto non valide 96 delle 532 sottoscrizioni della lista elettorale "Villa Mario – La voce del segugio", decretandone l'inammissibilità per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni. In particolare, sono state evidenziate le seguenti irregolarità: 16 sottoscrittori risultavano nuovi soci 2016; 32 risultavano mai tesserati (i nominativi non erano presenti nel sistema informativo S.I.P.S.); 45 non erano in regola con il pagamento delle quote di associazione; 3 nominativi risultavano incomprensibili.

A parere di parte attrice, l'illegittimità dell'esclusione della lista elettorale "Mario Villa – La voce del segugio" si ricaverebbe dalla lettura congiunta degli artt. 8, 10 e 12 dello Statuto S.I.P.S. che consentirebbero ai soci S.I.P.S. di esercitare i propri diritti allorquando abbiano tempestivamente provveduto al pagamento della quota sociale e siano così divenuti titolari di tessera emessa dall'ENCI, sulla scorta del principio "titolare di tessera = socio". Diversamente, la procedura di ammissione dei soci, così come disciplinata dagli artt. 4 e 6 dello Statuto, non sarebbe mai stata applicata, con conseguente caduta in desuetudine; in altri termini, per acquisire lo status di socio non sarebbe necessario che la domanda associativa venga vagliata dal Consiglio nazionale, essendo sufficiente il semplice pagamento della quota associativa e il rilascio della tessera. Tuttavia gli attori non forniscono alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni, le quali vengono tra l'altro smentite dal verbale del Consiglio nazionale relativo alla riunione del 10.12.2016 nel corso del quale sono stati ratificati gli elenchi degli associati per l'anno 2016, confermando quindi la vigenza dell'art. 6 dello Statuto S.I.P.S.

Per quanto qui rileva, occorre poi richiamare il comma 5 del menzionato art. 6 il quale stabilisce che *"le domande di ammissione a socio, presente nell'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo consiglio, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio neo eletto"*; è evidente che detta



norma si prefigge lo scopo di evitare, in prossimità delle elezioni per il rinnovo dell'organo amministrativo, nuovi tesseramenti strategicamente finalizzati a raggiungere il numero di firme necessario per presentare le liste elettorali.

Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della lista dei 67 nominativi elencati nell'atto di citazione, raffrontati con le tessere E.N.C.I. ad essi rilasciate, emerge che suddetti sottoscrittori (nuovi tesserati o vecchi tesserati che hanno rinnovato l'iscrizione alla S.I.P.S. dopo diversi anni) hanno presentato domanda di tesseramento tra gennaio e marzo 2016: pertanto, al tempo in cui sono state effettuate le operazioni di verifica delle liste elettorali (aprile 2016), detti soggetti non avevano ancora acquisito lo status di soci, dovendosi attendere a tal scopo la delibera del neo Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 6 co. 5 dello Statuto S.I.P.S., poi effettivamente avvenuta in data 10.12.2016.

L'esclusione della lista "Mario Villa – La voce del segugio" deve quindi ritenersi legittima in quanto l'avv. Spezia ha correttamente applicato le disposizioni associative, dando atto che il numero di soci, effettivamente legittimati a sottoscrivere la lista degli attori, era inferiore a 500.

Pertanto, alla luce di suddette considerazioni, assorbite le ulteriori deduzioni circa l'inammissibilità della lista "Mario Villa – La voce del segugio", il Tribunale conferma la delibera del 13 – 14 aprile con la quale la lista degli attori è stata esclusa nonché la delibera contenuta nel verbale di assemblea elettiva S.I.P.S. del 30.04.2016 con la quale si è dato atto della corretta elezione dei nuovi 14 consiglieri del Consiglio Nazionale S.I.P.S.

3. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di parte attrice, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
- 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.254,00, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Lodi, 26 marzo 2019

Il giudice

dott.ssa Grazia Concetta Roca

